



Dipartimento Territorio - Ambiente DPC  
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025  
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 252

**DIPARTIMENTO:** TERRITORIO E AMBIENTE

**SERVIZIO:** POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

**UFFICIO:** ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

**OGGETTO:** A.U. n. 252. EDILTRE S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico di potenza elettrica pari a 3.987,36 kWp nel comune di Cepagatti (PE), via Ventignano snc, foglio 24, particelle 378, 375, 377, 372, 45, 376, 374, 371, 369, 368, 370, 57, 367, 492 (da ex 364), 43, 373, 380, 381, 366 e 365 e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Rosciano cod. rintracciabilità 354354746.

**Proponente:** EDILTRE S.r.l.

**P.IVA/C.F.:** 01662250685

**Sede legale:** Via Nazionale 40/A, Cepagatti (PE) 65012

**Sede impianto e opere connesse:** Comuni di Cepagatti (PE) e Rosciano (PE)

**Tipologia impiantistica:** Impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 3.987,36 kWp (impianto fotovoltaico a terra) alimentato dalla fonte rinnovabili fotovoltaico da ubicarsi nel Comune di Cepagatti, prov. PE, via Ventignano snc - foglio 24, particelle nr. 378, 375, 377, 372, 45, 376, 374, 371, 369, 368, 370, 57, 367, 492 (da ex 364), 43, 373, 380, 381, 366 e 365 e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Rosciano (cod. rintracciabilità 354354746).

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- la L.R. 8/2025 “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019”;

### **VISTA** l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003:

- trasmessa con note del 07/01/2024 acquisite agli atti con numero di protocollo 003590/24 del 04/01/2024, 0005689/24, 0005736/24, 0005747/24, 0005758/24, 0005773/24, 0005781/24, 0005797/24, 0005874/24, 0005879/24, 0005959/24 dell’8/1/2024 e numeri 0007746/24, 000775/24, 0007962/24 del 9/1/2024;
- integrata con la documentazione trasmessa con nota del 10/04/2024, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con nr. 0151661/24 del 11/04/2024, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0023396/24 del 19/01/2024;
- perfezionata con la documentazione trasmessa con nota del 08/05/2024, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con nr. 0190735/24 del 09/05/2024;

**PRESO ATTO** della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza e della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle particelle riportate nel piano particellare di esproprio;

### **PRESO ATTO**, inoltre, che il proponente ha dichiarato:

- di avere titolo sui terreni dell’area intervento dell’impianto fotovoltaico nel Comune di Cepagatti (PE) al foglio 24 - particelle nr. 378, 375, 377, 372, 45, 376, 374, 371, 369, 368, 370, 57, 367, 492 (da ex 364), 43, 373, 380, 381, 366 e 365 in forza di scrittura preliminare di compravendita per lo sviluppo e la realizzazione di un impianto fotovoltaico registrata a

Pescara in data 1/12/2023 al n. 13078/1T e trascritta a Pescara in data 1/12/2023 ai nn. 18251/13038 – 18252/13039 – 18253/13040, convertito con contratto definitivo di compravendita Registrato a Pescara il 10/05/2024 n. 5249 Serie 1T e trascritto a Pescara il 10/05/2024 al Reg. Gen. 7028 – Reg. Part. 5104;

- di impegnarsi alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;
- l'ubicazione di impianto in una porzione di territorio rientrante nella definizione di "area idonea" ex art. 20 comma 8 lett. c-ter) punto 2 del D.Lgs. 199/2021 come riportato nel documento agli atti denominato "El. 44 - Relazione tecnica generale", pagg. 2-3 e nell'elaborato grafico "42-tavola-area-idonea-dlgs-199-2021";

**CONSIDERATO** che il proponente ha dichiarato che le opere di elettrodotto ricadono in parte in terreni privati secondo fonte catastale e di cui lo stesso proponente non ha disponibilità e pertanto, dovendo richiedere espropri su dette aree, si è reso necessario presentare istanza di autorizzazione unica secondo il procedimento ordinario ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, procedimento che consente il rilascio di un provvedimento che qualifica le opere come di pubblica utilità e indifferibili e urgenti;

**CONSIDERATO** che il progetto non è sottoposto alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 poiché la potenza dell'impianto è inferiore alla soglia indicata nel comma 11-bis, art. 47 del D.L. 13/2023, convertito in legge 41/2023;

**PRESO ATTO** che essendo stata presentata l'istanza in data 8/1/2024:

- non trova applicazione la previsione dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 199/2021 in quanto l'iniziativa è ricompresa nei casi indicati all'art. 5, comma 2 del D.L. 63/2024;
- non trovano applicazione le disposizioni della L.R. 8/2025 ai sensi di quanto previsto all'art. 6 della medesima legge regionale;

**RITENUTO** necessario procedere attraverso conferenza dei servizi all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0201386/24 del 16/05/2024 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

**CONSIDERATO** che:

- determinazioni e pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo;
- il proponente all'atto dell'istanza ha provveduto a sottoscrivere la polizza fideiussoria prevista dalla DGR 789/2016 a garanzia delle procedure espropriative necessarie per le opere connesse, trasmessa con nota del 10/04/2024, agli atti con prot. n. 0151661/24 del 11/04/2024;
- sono stati esperiti gli adempimenti per l'avvio del procedimento espropriativo ex D.P.R. 327/2001 ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, come riportato nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi;
- le osservazioni pervenute, su cui sono state acquisite agli atti le controdeduzioni del proponente, sono state valutate e superate nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi;
- i pareri negativi pervenuti sono stati valutati e superati nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi;

- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0192774/25 del 09/05/2025;

**PRESO ATTO** che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

**DATO ATTO** inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dell'elettrodotto, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrato o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

**CONSIDERATO** che il D.Lgs. 190/2024, recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118", all'art. 15, comma 2 dispone che per il presente procedimento debbano applicarsi le procedure vigenti prima dell'entrata in vigore del richiamato decreto e che il provvedimento di autorizzazione debba pertanto essere assunto riferito al D.Lgs. 387/2003;

**DATO ATTO** che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce, ai sensi comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale;

**CONSIDERATO** che l'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 prevede: "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico";

**CONSIDERATO** che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

**CONSIDERATO**, pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la "costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 3.987,36 kWp alimentato dalla fonte rinnovabili fotovoltaico da ubicarsi nel Comune di Cepagatti, prov. PE, via Ventignano snc - foglio 24, particelle nr. 378, 375, 377, 372, 45, 376, 374, 371, 369, 368, 370, 57, 367, 492 (da ex 364), 43, 373, 380, 381, 366 e 365 e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Rosciano (cod. rintracciabilità 354354746)";

**VISTA** la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTA** la L.R. n. 31/13, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";



**VISTA** la L.R. 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

### AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

#### **Art. 1**

EDILTRE S.r.l. avente sede legale in Via Nazionale 40/A, Cepagatti (PE) 65012, Partita IVA / CF 01662250685, di seguito denominata “titolare”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l’esercizio di

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON POTENZA ELETTRICA PARI A 3.987,36 kWp (IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA) ALIMENTATO DALLA FONTE RINNOVABILI FOTOVOLTAICO DA UBICARSI NEL COMUNE DI CEPAGATTI, PROV. PE, VIA VENTIGNANO SNC - FOGLIO 24, PARTICELLE NR. 378, 375, 377, 372, 45, 376, 374, 371, 369, 368, 370, 57, 367, 492 (DA EX 364), 43, 373, 380, 381, 366 E 365 E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE RICADENTI ANCHE NEL COMUNE DI ROSCIANO (COD. RINTRACCIABILITÀ 354354746)

#### **Art. 2**

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e pertanto, la presente Autorizzazione è titolo idoneo ad attivare le procedure di esproprio e/o servitù, se necessarie.

La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Il titolare deve provvedere a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 327/2001, art. 17, c. 2.

#### **Art. 3**

L’autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e antisismiche vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara prot. MIC|MIC\_SABAP-CH-PE|04/03/2024|0001663-P parere tutela archeologica (all. 01);
- SNAM – Distretto Sud Orientale – Centro di Vasto, D.I.S.OR.-CVAS/AV/EAM82501/Prot. n° 87 (all. 02);
- Regione Abruzzo - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, autorizzazione n. 7238 del 24/10/2024 (prot. RA 0412537/24 del 24/10/2024), nulla osta in conformità con il parere con prescrizioni su aspetti paesaggistici e archeologici della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara prot.

MIC|MIC\_SABAP-CH-PE|23/10/2024-0008832-P (all. 03);

- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, nota prot. ENAC-ACX-23/04/2025-0058129-P, autorizzazione (all. 04);

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire, dai soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento, l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni dalla medesima proposte. La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

#### **Art. 4**

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/5/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica al titolare del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Cepagatti
- Sindaco del Comune di Rosciano;
- ARPA Abruzzo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

#### **Art. 5**

Il titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente all'impianto, al suo funzionamento e alla produzione di energia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.



### **Art. 6**

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

### **Art. 7**

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

### **Art. 8**

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;
- autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

### **Art. 9**

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

**ING. FRANCESCO FIORITTO**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il responsabile dell'Ufficio

**ING. ARMANDO LOMBARDI**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

**DOTT. DARIO CIAMPONI**

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005